

Repubblica federale di Germania da parte della Commissione delle Comunità europee rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gomez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner C 254, Kirchberg.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. Dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CE, non avendo adottato entro il termine prescritto le misure necessarie per adeguarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991 n. 91/157/CEE⁽¹⁾ relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose e alla direttiva della Commissione del 4 ottobre 1993 n. 93/86/CEE⁽²⁾ recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
2. Condannare alle spese la Repubblica federale di Germania.

Motivi e principali argomenti

Dall'indole vincolante delle direttive, a norma dell'art. 189, n. 3, del Trattato CE e dall'art. 5, n. 1 del Trattato CE consegue che gli Stati membri, destinatari della direttiva, sono tenuti a perseguire le finalità indicate nella direttiva entro il termine prescritto. Detto termine è scaduto il 18 settembre 1992 e il 31 dicembre 1993, rispettivamente, ma la convenuta non ha adottato fino a questa data le necessarie misure di trasposizione.

⁽¹⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 51.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Mons, con ordinanza 28 giugno 1996, nella causa Ministro delle finanze del Regno del Belgio contro E. Amelynck e a.

(Causa C-237/96)

(96/C 269/26)

Con ordinanza 28 giugno 1996, pervenuta in cancelleria l'8 luglio 1996, nella causa Ministro delle finanze del Regno del Belgio contro E. Amelynck e a., la Cour d'appel di Mons ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se i regolamenti comunitari n. 222/77⁽¹⁾ e n. 223/77⁽²⁾, che stabiliscono la regola secondo la quale la prova del carattere comunitario di una merce deve essere fornita, salvo le eccezioni espressamente previste, esclusivamente mediante il documento di transito T2 o T2L, siano conformi agli artt. 9 e 10 del Trattato CEE e compatibili con gli artt. 37, n. 2, e 39, n. 2, del regolamento n. 222/77, i quali riconoscono agli accertamenti effettuati dalle autorità

competenti di uno Stato membro la medesima forza probante degli accertamenti effettuati dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri».

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

Ricorso proposto il 10 luglio 1996 dall'Irlanda contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-238/96)

(96/C 269/27)

Il 10 luglio 1996 l'Irlanda, rappresentata dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, del Dublin Castle, Dublin 2, in qualità di agente della Repubblica Irlandese, assistito dalla signora Mary Finlay, Senior Counsel e dal signor David Barniville, Barrister at Law, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon, Lussemburgo, ha presentato alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 173 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, nulla la decisione della Commissione 10 aprile 1996⁽¹⁾, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia nonché per alcune spese dell'esercizio 1993, nella parte in cui non riconosce per l'importo di 26 222 656,62 IR£ (corrispondente al 10% delle spese dichiarate dall'Irlanda per l'ammasso pubblico di carni bovine per l'esercizio 1990) le spese dichiarate dall'Irlanda per l'ammasso pubblico di carni bovine per il 1992.
2. Dichiarare, ai sensi dell'art. 173 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, nulla la decisione della Commissione 10 aprile 1996, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia nonché per alcune spese dell'esercizio 1993, nella parte in cui non riconosce per l'importo di 24 020 455,64 IR£ (corrispondente al 5% delle spese dichiarate dall'Irlanda per l'ammasso pubblico di carni bovine per l'esercizio 1991) le spese dichiarate dall'Irlanda per l'ammasso pubblico di carni bovine per il 1992.
3. Dichiarare, ai sensi dell'art. 173 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, nulla la decisione della Commissione 10 aprile 1996 relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia nonché per alcune spese dell'esercizio 1993, nella parte in cui non riconosce per l'importo di 9 613 206,00 IR£ le spese dichiarate